



LEGA PRO

COMUNICATO N. 145/DIV – 10 APRILE 2025

145/563

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARA DEL 9 APRILE 2025

Si riporta il risultato della gara disputata il 9 Aprile 2025

15^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

PESCARA AREZZO 0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione della gara di recupero della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società AREZZO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei



confronti della Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, prima dell'inizio della gara, con i calciatori già schierati in campo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato un seggiolino e divelto tre seggiolini, tutti posti all'interno del Settore Ospiti;
4. imbrattato con scritte la parete dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

PESCARA per l'indebita presenza sulla panchina aggiuntiva durante la gara, di una persona non identificata e non presente in distinta la quale, al 46° minuto del secondo tempo, veniva allontanata dall'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALDINI SILVIO (PESCARA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVASINNI CARLO (PESCARA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LETIZIA GAETANO (PESCARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RENZI ALESSANDRO (AREZZO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GILLI MATTEO (AREZZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALBERTI THOMAS (PESCARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLI AMORIS (AREZZO)
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 10 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani